



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

N. 2208 DEL 17/08/2023

SETTORE: Direzione Generale

SERVIZIO: Personale

CLASSIFICA 6.3.6 FASCICOLO N.3/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E RISORSE DESTINATE ALL'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 e, in particolare, il Capo II che disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione, l'articolo 79 che individua dettagliatamente le fonti di finanziamento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, denominate "risorse decentrate" e l'articolo 80 che prevede le modalità di utilizzo di tale Fondo;

PREMESSO che, con il decreto del Presidente n. 168 del 16 agosto 2023, sono stati dettati gli indirizzi per la quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata di cui all'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022 per il personale non dirigente e delle risorse per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente e per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione secondo le indicazioni contenute nel CCNL del 16 novembre 2022 e nel decreto del Presidente sopra richiamato;

ATTESO che il Fondo rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere in atto le politiche di sviluppo delle risorse umane che dovrà essere ripartita per le diverse voci indicate dall'articolo 80 del medesimo CCNL del 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 79 del predetto CCNL conferma la distinzione delle risorse del Fondo risorse decentrate in "stabili" aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e "variabili" aventi carattere di eventualità e di variabilità;

RICHIAMATI:

- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 557, come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- il comma 557-*quater* della medesima Legge n. 296/2006 aggiunto dal comma 5-*bis* dell'articolo 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, secondo il quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del triennio precedente alla data di entrata in vigore della medesima disposizione;
- l'articolo 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010, modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;
- l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, ora abrogato che prevedeva che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75 che prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

VISTO il D.P.C.M dell'11 gennaio 2022;

DATO ATTO che i limiti del fondo da rispettare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, come previsto dall'articolo 67, comma 7 del CCNL 2018-2020, per l'anno 2023, non avendo la Provincia di Savona rispettato il patto di stabilità interno del 2015 e di conseguenza non avendo potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, risultano determinati nella tabella che segue:

personale al 1° gennaio 2015	265
personale al 31 dicembre 2015	220
Media 2015	242,5
personale al 1° gennaio 2016	218
personale al 31 dicembre 2016 decurtato di n. 11 unità di personale appartenente al Corpo di Polizia provinciale cessate nel 2017	193
Media prevista 2016	205,5
riduzione percentuale	-15,26%
Fondo stabile 2015	€ 857.375
Fondo variabile 2015 di riferimento	€ 34.260
Fondo 2015	891.635
Limite ai fini calcolo decurtazione art. 1, c. 236, l. 208/15 (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)	908.568
decurtazione da operare	-138.647
Tetto massimo 2023	752.988

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente e per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, secondo i criteri e gli indirizzi approvati con il decreto del Presidente sopra richiamato, prevedendo quali uniche fonti di finanziamento della parte stabile le risorse di cui all'articolo 79, comma 1 lettere a), b) d) e art. 1-*bis* e della parte variabile di cui all'articolo 79 comma 2 lettere a), b) d) , comma 3 e comma 5 del CCNL del 16 novembre 2022 come di seguito illustrato:

• risorse stabili di cui all'art. 79 comma 1 e comma 1-bis CCNL 2019-2021:

Art. 79 c. 1 lett. A CCNL 19-21 EX ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018	Importo consolidato	737.211,00
Art. 79 c. 1 lett. A CCNL 19-21 EX ART. 67 COMMA 2 lett. a) CCNL 2016-2018	€ 83,20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 (esclusi Centri per l'Impiego e la Polizia Provinciale) (p.time rapportati uomo/anno solo per i posti in dotazione organica gli altri tempo pieno)	14.893,00
Art. 79 c. 1 lett. A CCNL 19-21 EX ART. 67 COMMA 2 lett. b) CCNL 2016-2018	Importo per differenziali di progressione economica CCNL 2016-2018 (dipendenti in servizio 1.1.2019)	15.356,66
Art. 79 c. 1 lett. A CCNL 19-21 EX ART.67 COMMA 2 LETT. C) CCNL 2016-2018	Ad personam – RIA cessati 2018	7.884,00
	Ad personam – RIA - cessati 2019	20.877,00
	Ad personam – RIA - cessati 2020	13.619,32
	Ad personam – RIA - cessati 2021	1.773,48
	Ad personam – RIA - cessati 2022	1.444,04
ART. 79 C. 1 LETT. B) ccnl 19-21	€ 84,50 per le unità di personale al 31/12/2018	13.604,50
ART. 79 C. 1 LETT. d) ccnl 19-21	Importo per differenziali di progressione economica CCNL 2019-2021 (dipendenti al 01.01.2021)	25.283,83
ART. 79 C. 1 BIS		39.354,55

• risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 2019-2021:

ART.79 COMMA 2 LETT. A	ad personam cessati anno 2022 (rateo risparmio anno 2022)	216,49
ART. 79 COMMA 2 LETT. B	nei limiti 1,2 monte salari 1997 (€ 89.700,74)	66.914,00
ART. 79 COMMA 2 LETT. D	Risparmi straordinario 2022	39.221,98

in particolare, come previsto dalla normativa contrattuale, è stata preventivamente accertata la sussistenza nel bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023 della capacità di spesa per l'inserimento delle risorse di cui all'articolo 79 comma 2 lett. b) del CCNL del 16 novembre 2022 derivante sia da risparmi di spesa di personale per mancata sostituzione di n.

2 Funzionari in aspettativa per incarico ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. n. 267/2000, sia per differimento delle sostituzioni di personale dimissionario nel corso dell'anno 2022 e dell'2023;

• **risorse variabili di cui all'art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021 :**

tali le risorse sono state inserite in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021, previa verifica della disponibilità di bilancio derivante principalmente da risparmi di spesa dovuti al differimento delle assunzioni previste nel piano occupazionale. Tali risorse, individuate nella misura complessivamente non superiore allo 0.22% del monte salari 2018 pari a € 10.028,06 vengono così proporzionalmente suddivise rispetto ai valori dell'anno 2021:

a) a valere sulle risorse variabili del Fondo risorse decentrate per € 8.814,30

b) a incremento della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione per € 1.213,76;

• **risorse variabili di cui all'art. 79 comma 5 CCNL 2019-2021:**

tali risorse, non avendo la Provincia di Savona inserito gli importi previsti sul fondo 2022, ammontano complessivamente a € 36.023,30 e si riferiscono alle quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (per € 27.209,00) e alle quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 (per € 8.814,30) in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'Ente della relativa capacità di spesa;

• **risorse per l'indennità di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2023:**

tali risorse, per un totale di € 112.973,40 sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e sono quantificate come segue:

RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE		
ART. 17 CCNL 19-21	Risorse per posizione e risultato ANNO 2017	85.800,00
	Incremento risorse per posizione e risultato (art.7 comma 4 lett. u))	24.745,88
	art. 79 comma 3	1.213,76
	art. 79 comma 5	1.213,76
	Totale risorse posizioni organizzative	112.973,40

• **decurtazioni operanti sulla parte stabile del fondo risorse decentrate personale non dirigente:**

- € 66.914,00 per il passaggio dei dipendenti dei Centri per l'Impiego presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2018

- € 179.805,19 per rispetto dei limiti di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017

ATTESO che la quantificazione del fondo per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022 è quella individuata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento del Fondo per il personale dipendente 2023, per un totale di € 795.772,26, al netto della decurtazione per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego dal 1° luglio 2018 e al lordo del recupero derivate dalla pronuncia della Corte dei Conti, sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023;

DATO ATTO che alle risorse complessive del Fondo 2023 sono da aggiungere i compensi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 195 del 16 novembre 2018 e i compensi di avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente DI DIFFICILE QUANTIFICAZIONE IN SEDE DI PREVISIONE e che saranno, pertanto, definiti in sede di consuntivo;

VERIFICATO, altresì, che tali fondi rientrano nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente, nonché rispettano tale normativa in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa;

RICHIAMATI l'articolo 7 del CCNL del 16 novembre 2022 che al comma 4, lettera a) dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e l'articolo 8 del medesimo CCNL che al comma 1 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate così come determinata per l'anno 2023 potrebbe essere suscettibile di variazione in applicazione del DPCM 11 gennaio 2022, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL 2022-2024;

VISTI:

- l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina le funzioni dirigenziali;
 - gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1. **DI COSTITUIRE** il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 operando come indicato nelle premesse;

2. **DI DARE ATTO**, che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente e le risorse per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, per l'anno 2023, secondo quanto disposto, è costituito come risulta dall'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che gli oneri relativi al fondo 2023 per il personale dipendente, per un totale di € 795.772,26 al netto della decurtazione per il trasferimento ad ALFA del personale dei Centri per l'Impiego dal 1° luglio 2018 e al lordo del recupero derivate dalla pronuncia della Corte dei Conti oltre alle somme relative a compensi per incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 195 del 16 novembre 2018 e ai compensi per il servizio legale, che saranno quantificate a consuntivo, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023;
4. **DI DARE ATTO** che le risorse dell'anno 2023 per l'indennità di posizione e di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione per un totale di € 112.973,40 trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023.
5. **DI RINVIARE** a successivo atto l'eventuale adeguamento del Fondo che si dovesse rendere necessario in relazione a disposizioni normative o contenute nel CCNL 2022-2024 di successiva approvazione.
6. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Avv. Maurizio Novaro.
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa.

Il Dirigente
Colangelo Giulia

PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 2264

Data di registrazione

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E RISORSE DESTINATE ALL'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023

ESITO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del procedimento, visto l'articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la completezza dell'istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E RISORSE DESTINATE ALL'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023

Il Responsabile
novaro maurizio
(atto sottoscritto digitalmente)

Limite calcolato ai sensi art. 23 d.lgs. 75/2017	752.988,00
--	------------

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI		
ART. 79 COMMA 1 CCNL 2019-2021		
Art. 79 c. 1 lett. A CCNL 19-21 EX ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018	Importo consolidato	737.211,00
Art. 79 c. 1 lett. A CCNL 19-21 EX ART. 67 COMMA 2 lett. a) CCNL 2016-2018	€ 83,20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 (esclusi Centri per l'Impiego e la Polizia Provinciale) (p.time rapportati uomo/anno solo per i posti in dotazione organica gli altri tempo pieno)	14.893,00
Art. 79 c. 1 lett. A CCNL 19-21 EX ART. 67 COMMA 2 lett. b) CCNL 2016-2018	Importo per differenziali di progressione economica CCNL 2016-2018 (dipendenti in servizio 1.1.2019)	15.356,66
Art. 79 c. 1 lett. A CCNL 19-21 EX ART.67 COMMA 2 LETT. C) CCNL 2016-2018	Ad personam – RIA cessati 2018	7.884,00
	Ad personam – RIA - cessati 2019	20.877,00
	Ad personam – RIA - cessati 2020	13.619,32
	Ad personam – RIA - cessati 2021	1.773,48
	Ad personam – RIA - cessati 2022	1.444,04
ART. 79 C. 1 LETT. B) ccnl 19-21	€ 84,50 per le unità di personale al 31/12/2018	13.604,50
ART. 79 C. 1 LETT. d) ccnl 19-21	Importo per differenziali di progressione economica CCNL 2019-2021 (dipendenti al 01.01.2021)	25.283,83
ART. 79 C. 1 BIS		39.354,55
	decurtazione per passaggio dipendenti Centri per l'Impiego presso la Regione Liguria dal 1°luglio 2018	-66.914,00
	TOTALE	824.387,38
	totale soggette a limite	715.894,84
	decurtazione per rispetto dei limiti di cui all'art. 23 D.Lgs 75/2017	-179.805,19
	TOTALE RISORSE STABILI 2023	644.582,19

RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE		
ART. 17 CCNL 19-21	Risorse per posizione e risultato ANNO 2017	85.800,00
	Incremento risorse per posizione e risultato (art.7 comma 4 lett. u))	24.745,88
	art. 79 comma 3	1.213,76
	art. 79 comma 5	1.213,76
	Totale risorse posizioni organizzative	112.973,40
	totale po soggette a limite	110.545,88

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI		
Art.79 COMMA 2, COMMA 5 CCNL 2019-2021		
ART.79 COMMA 2 LETT. A	ad personam cessati anno 2022 (rateo risparmio anno 2022)	216,49
ART. 79 COMMA 2 LETT. B	nei limiti 1,2 monte salari 1997 (€ 89.700,74)	66.914,00
ART. 79 COMMA 2 LETT. D	Risparmi straordinario 2022	39.221,98
ART. 79 COMMA 3	0,22% monte salari 2018	8.814,30
ART. 79 C 5	INCREMENTO € 84,50 ANNI 2021 E 2022 PREVISTO ART. 79 C. 1 LETT. B) ccnl 19-21	36.023,30

TOTALE RISORSE VARIABILI 2023	151.190,07
totale risorse variabili soggette a limite	106.352,47
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	795.772,26